



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.9901/2016 del 03/11/2016

Prot. n.255448/2016 del 03/11/2016
Fasc.9.11 / 2012 / 1273

Oggetto: M.P.S. Maresca S.r.l. con sede legale in Seregno (MB) - Via Dante Alighieri n. 65. Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di gestione di rifiuti non pericolosi (operazioni R13, R12, R3, D15), ubicato in Gessate (MI) - Via Fermi n. 19/21. Art. 208 del d.lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare gli artt. 19, 48 e 107, lett. f);
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16;

Richiamati

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 23;
- il D.Lgs. del 6 settembre 2011 n. 159: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Si attesta che il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano stessa (ora Città

metropolitana di Milano);

- il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 13/2015 del 26/01/2015 *"Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e allegato programma triennale per la trasparenza (PTTI) della Città Metropolitana di Milano. Triennio 2015-2017"*;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale della Provincia di Milano;
- il comma 5 dell'art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dalla Provincia di Milano con D.G.P. n. 172/2013;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti approvato dalla Provincia di Milano con Delibera di Giunta del 13/11/2014, n. Rep. 22/2014, atti n. 221130\1.10\2014\16;
- gli articoli 43 e 44 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 23855/2685/97 del 13/02/2002, e ss. mm. e ii.);
- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;

Visti altresì

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale e ss. mm. e ii."*;
- la Legge Regionale 26/03 e s.m.i;
- la Legge Regionale del 2 febbraio 2010 n. 5: *"Norme in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 *"Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore"*;
- il decreto regionale del 7 gennaio 1998: n. 36 *"Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi"*;
- il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 3 *"Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26"*;
- il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 4 *"Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26"*;
- la d.g.r. del 21 giugno 2006 n. 2772, *"Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, comma 2, del r.r. n. 4/2006"*;
- il regolamento regionale del 21 novembre 2011 n. 5: *"Attuazione della legge regionale 2.02.10, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)"*;
- la d.g.r. del 21 ottobre 2009 n. 10360: *"Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, della l.r. 26/2003)"*;

Richiamati

- la d.g.r. del 6 agosto 2002 n. 10161, avente per oggetto: *"Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione"*;
- la d.g.r. del 24 aprile 2002 n. 8882 avente per oggetto *"Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali"*, così come recepita dalla Provincia di Milano con D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002 aggiornata da ultimo con Disposizione Dirigenziale n. R.G. 6535/2012 dell'1/08/2012;
- la d.g.r. del 19 novembre 2004 n. 19461, avente per oggetto: *"Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e*

5964/01”;

Dato atto:

- che il presente provvedimento non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale della Provincia di Milano;
- che sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 così come recepiti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Provincia di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano;
- che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio basso e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Provincia di Milano e dalle Direttive interne;

Premesso che l'impresa M.P.S. Maresca S.r.l. con sede legale in Seregno (MB) - Via Dante Alighieri n. 65, ha presentato istanza corredata di documentazione a firma del legale rapp.te pro-tempore volta ad ottenere l'approvazione del progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di gestione rifiuti non pericolosi (operazioni R13, R12, R3, D15), ubicato in Gessate (MI) - Via Fermi n. 19/21;

Precisato che il progetto è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA e con provvedimento della Provincia di Milano R.G. n. 10311 del 30/11/2012 si è attestato che non è soggetto alla procedura di VIA regionale di cui alla parte II del d.lgs. 152/2006;

Preso atto delle dichiarazioni rese dalla parte ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Richiamate le comunicazioni intercorse a seguito dell'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.;

Richiamato il Decreto Dirigenziale R.G. n. 3517/2016 del 18.04.2016 del Direttore dell'Area tutela e valorizzazione ambientale avente ad oggetto “*Secondo provvedimento straordinario, contingibile ed urgente di avviamento di procedura accelerata per l'esame di pratiche giacenti o parzialmente trattate depositate presso il Settore rifiuti, Bonifiche e A.I.A. per il trattamento e la chiusura d'urgenza delle pratiche*” che consente di riconteggiare i tempi di conclusione dei provvedimenti arretrati partendo dalla data di emanazione del decreto stesso;

Considerato che il presente procedimento rientra tra le tipologie previste dal sopracitato Decreto Dirigenziale R.G. n. 3517/2016 del 18.04.2016;

Preso atto dell'avvenuta trasmissione della ricevuta di bollettino bancario attestante il versamento dell'importo di € 1.637,55 a titolo di oneri d'istruttoria;

Ricordato che la conferenza di servizi si è conclusa, come da verbale agli atti: “*La Conferenza di Servizi preso atto delle valutazioni tecniche favorevoli di A.S.L. Milano 2 e di A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e dei pareri favorevoli del Comune di Gessate, dell'Ufficio d'Ambito ATO Provincia di Milano e della Provincia di Milano Settori Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali, approva, all'unanimità, il progetto per la realizzazione, da parte dell'Impresa M.P.S. Maresca S.r.l., con sede legale in Seregno (MI) - Via Dante Alighieri n. 65, di un impianto da ubicarsi in Gessate (MI) - Via Fermi n. 19/21 e per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R3) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi. Demanda alla Provincia di Milano, acquisita l'approvazione del progetto ai fini della prevenzione incendi, come disposto dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R12) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi presso il sito in oggetto. L'Impresa, al fine della predisposizione del provvedimento autorizzativo, dovrà trasmettere elaborato grafico (Tavola n. 4 del 22/10/2013), riportante anche la rete fognaria ed i relativi*

punti di scarico ed i punti di emissione in atmosfera, approvato in sede dell'odierna seduta di Conferenza di Servizi su supporto cartaceo (3 copie) ed una in formato elettronico (pdf) timbrata e firmata da committente e progettista".

Preso atto dell'Allegato tecnico "parere di competenza scarichi in pubblica fognatura" emesso dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano che si unisce al presente provvedimento per farne parte integrante, riguardante lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura;

Preso atto dell'allegato tecnico A gestione rifiuti che si unisce al presente provvedimento per farne parte integrante;

Preso atto dell'allegato parere con prescrizioni del 6/09/2016, prot. n. 199616 del Settore qualità dell'aria, rumore ed energia della Città Metropolitana di Milano riguardante le emissioni in atmosfera che si unisce al presente provvedimento per farne parte integrante;

Evidenziato, infine, che gli Organi Tecnici coinvolti nel procedimento hanno espresso valutazioni favorevoli e non sono emerse nel corso dell'istruttoria ipotesi di eventuali criticità ambientali derivanti dall'attuazione del progetto in approvazione, si ritiene che sussistono i presupposti per una positiva conclusione del procedimento in essere;

Ricordato che il presente provvedimento rilasciato all'impresa M.P.S. Maresca S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, comma 6, sostituisce pareri, autorizzazioni e concessioni di altri organi e/o Enti come di seguito indicati:

- autorizzazione gestione rifiuti;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- autorizzazione emissioni scarichi in pubblica fognatura;

Ritenuto in relazione agli esiti sopra specificati, di procedere con l'approvazione del progetto ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di gestione rifiuti ubicato nel Comune di Gessate (MI) – Via Fermi n. 19/21, come richiesto dall'impresa M.P.S. Maresca S.r.l. con sede legale nel Comune Seregno (MI) – via Dante Alighieri n. 65;

Determinato, ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, in € **99.967.90**= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'impresa De Luca Rottami Rifiuti S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960 - il precitato importo è stato calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di 460 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 8.124,52= (460 mc x € 176,62 x 10%);
- deposito preliminare/messa in riserva (R13/D15) di 400 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 70.648= (400 mc x €176,62);
- recupero (R3/R12) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 90.000 t/anno (30 t/g), pari a € 21.195,38=;

Dato atto che sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate

Tutto ciò premesso

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto ubicato nel Comune di Gessate (MI) – via Fermi n. 19/21, come richiesto dall'impresa M.P.S. Maresca S.r.l. con sede legale nel Comune Seregno (MI) – via Dante Alighieri n. 65, alle condizioni e con le prescrizioni contenute nell'allegato tecnico A gestione rifiuti, nell'allegato "parere di competenza scarichi in pubblica fognatura" emesso dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano e nell'allegato

parere del Settore qualità dell'aria, rumore ed energia della Città Metropolitana di Milano riguardante le emissioni in atmosfera, ed in conformità alla “*Tavola 4 - Planimetria layout produttivo – datata 28/08/2015*”;

STABILISCE CHE

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006, e s.m.i., ha durata pari a dieci anni dalla data di emanazione del presente provvedimento e pertanto avrà scadenza il **ottobre 2026**; la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza della stessa;
2. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni settoriali;
3. il presente provvedimento **decade automaticamente** qualora l'impresa M.P.S. Maresca S.r.l. non inizi i lavori di allestimento dell'impianto autorizzato con il presente atto, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Milano, entro un anno dalla data di approvazione del provvedimento stesso e non completi l'allestimento dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori;
4. il progetto deve essere realizzato conformemente a quello approvato e l'esercizio delle operazioni autorizzate può essere avviato solo successivamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori, con allegata perizia giurata indicata nell'Allegato Tecnico A gestione rifiuti al punto 2.3, che l'impresa deve trasmettere alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Gessate, all'A.T.S. ed A.R.P.A. - Dipartimento di Milano territorialmente competenti, ed una volta ottenuta da parte della Città metropolitana di Milano l'attestazione di corrispondenza contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria; l'esercizio dell'attività è, altresì, subordinato all'acquisizione del CPI, ove previsto;
5. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;
6. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
7. ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
8. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune, A.R.P.A. - Dipartimento di Milano - e A.T.S. territorialmente competenti;
9. il presente provvedimento riguarda esclusivamente l'attività di recupero e/o smaltimento rifiuti e sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
10. qualora il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che comporti una variazione di quanto indicato nell'Allegato e/o negli elaborati grafici allegati al presente provvedimento, deve presentare alla Città Metropolitana di Milano ed a tutti gli Enti e Organi Tecnici coinvolti nel procedimento, apposita istanza di variante della presente autorizzazione;
11. l'attività di controllo riguardante l'esercizio dell'attività verrà svolta dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3, del D.Lgs. n.152/06 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza. La Città Metropolitana di Milano si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/06, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale, in particolare di quelle

sostituite dal presente atto, riguardanti la gestione dei rifiuti, le emissioni sonore. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Città Metropolitana di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06;

12. ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni si procederà, a seconda della gravità dell'infrazione, alla diffida, alla diffida con contestuale sospensione dell'attività e, nel caso di reiterate violazioni, alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;

13. è determinato in € **99.967.90**= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'impresa M.P.S.Maresca S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano, in virtù del calcolo indicato in premessa. La garanzia finanziaria con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione R.G. n. 4264 del 17/03/2009 deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004;

14. la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto **13**, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;

15. l'importo degli oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla Provincia di Milano con d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002 e modificata da ultimo dalla D.G.P. di € **1.637,55** =, dovuto a titolo di oneri istruttori per la variante sostanziale, è già stato corrisposto dall'impresa M.P.S.Maresca S.r.l., come in premessa indicato;

16. copia del presente atto e degli elaborati progettuali devono essere tenuti presso l'impianto ed esibiti agli organi di controllo;

17. gli originali degli elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente atto quale parte integrante, sono conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali della Città metropolitana di Milano;

18. l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricezione da parte dell'impresa M.P.S.Maresca S.r.l., del presente atto;

19. il presente atto viene inviato all'impresa M.P.S. Maresca S.r.l., con sede legale nel Comune Seregno (MI) – via Dante Alighieri n. 65, e copia dello stesso viene trasmessa a mezzo pec a: Comune di Gessate, Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza, A.T.S. territorialmente competenti;

20. il presente provvedimento viene inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* nei termini di legge e viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano; viene, inoltre, pubblicato nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del portale *web* istituzionale della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013.

INFORMA CHE

- che il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
- che il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* nei termini di legge; non verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale *web* istituzionale richiamato il d.lgs. 97/2016;
- i dati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/2003, sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo. Gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettifica. Possono altresì chiedere la cancellazione, la

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del D. lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano, mentre il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali della stessa Amministrazione;

- che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;

DISPONE

la trasmissione del presente atto all'impresa M.P.S.Maresca S.r.l. (pec@pec.mpsmaresca.com) e, per quanto di competenza, al Comune di Gessate (comune.gessate@legalmail.it), ad A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza-Brianza (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it), all'A.T.S. della Città Metropolitana di Milano (dipartimento.prevenzione@pec.aslmi2.it) e ad ATO Città Metropolitana di Milano (atocittametropolitanadimilano@legalmail.it).

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
*Dr. Luciano Schiavone***

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Raffaella Quitadamo
Pratica trattata da Rocco Caravelli

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 01151319105988

€ 1,00: 01151319105955 - 01151319105944 - 01151319105932 - 01151319105921

Data 16/11/2015
Prot. interno n. 290862
Atti: 9.11/2012/1273

ALLEGATO TECNICO A GESTIONE RIFIUTI

(ex art. 208 D.Lgs. 152/06)

Ragione Sociale:	M.P.S. Maresca S.r.l.
C.F./P.IVA	11329930157
Indirizzo sede legale:	Seregno (MB) – Via Dante Alighieri n. 65
Indirizzo impianto:	Gessate (MI) – Via Fermi n. 19/21
Attività:	Recupero di rifiuti non pericolosi
Operazioni: <i>All. B e C - Parte IV^a - d.lgs. 152/06</i>	- Messa in riserva (R13) - Recupero (R3), selezione/cernita/adeguamento volumetrico e miscelazione (R12) - Deposito preliminare (D15)
Legale rappresentante:	Maresca Roberto

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

- 1.1 l'impianto occupa un'area di 5.089,45 mq, censita nel Catasto del Comune di Gessate, al foglio 3, mappali 378 e 435, ed è in disponibilità all'impresa mediante contratti di locazione commerciale registrati in data 28/01/2011 all'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Milano, Ufficio territoriale di Gorgonzola al n. 593, serie 3 e al n. 591, serie 3;
- 1.2 la suddetta area, secondo il P.G.T. vigente nel Comune di Gessate, è destinata a “tessuto industriale-produttivo, come risulta dall'attestazione comunale del 9/04/2013 (prot. gen. n. 99438 del 12/04/2013);
- 1.3 con riferimento alla d.g.r. n. 10360 del 21/10/2009 relativa ai “Criteri per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti urbani e speciali”, sulla base di quanto risulta dall'attestazione comunale del 3/04/2013 (prot. n. 95638 del 9/04/2013), l'area oggetto del presente provvedimento non è interessata da criteri di tipo escludente;
- 1.4 presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:
 - 1.4.1 messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - 1.4.2 recupero di materia (R3) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - 1.4.3 selezione/cernita/adeguamento volumetrico (R12 SC) e miscelazione (R12 M) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - 1.4.4 deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi;

- 1.5** l'impianto risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella *“Tavola 4 – Planimetria layout produttivo -, datata 28/08/2015”*, e precisamente:
- 1.5.1** zona A1 - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in entrata e area di cernita (R3, R12);
 - 1.5.2** zona A2 - messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi in uscita;
 - 1.5.3** zona A3 - messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi in entrata o provenienti dal trattamento;
 - 1.5.4** zona A4 - messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi in entrata o provenienti dal trattamento;
 - 1.5.5** zona A5 - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in entrata e miscelazione (R12);
 - 1.5.6** zona B1 – stoccaggio di materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643;
 - 1.5.7** zona B2 - stoccaggio di materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643;
 - 1.5.8** zona B3 - stoccaggio di materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643;
 - 1.5.9** zona B4 - stoccaggio di materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643;
 - 1.5.10** zona B5 - stoccaggio di materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643;
 - 1.5.11** zona B6 – deposito di beni/materiali metallici acquistati da terzi (attività di commercio non soggetta al regime dei rifiuti di cui alla parte IV del d.lgs 152/2006);
 - 1.5.12** zona B7 - deposito di beni/materiali metallici acquistati da terzi (attività di commercio non soggetta al regime dei rifiuti di cui alla parte IV del d.lgs 152/2006);
 - 1.5.13** zona B8 - stoccaggio di materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643;
 - 1.5.14** zona B9 - stoccaggio di materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643;
 - 1.5.15** zona B10 - stoccaggio di materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643;
 - 1.5.16** zona B11 - stoccaggio di materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643;
- 1.6** i volumi massimi complessivi di rifiuti non pericolosi in stoccaggio provvisorio sono i seguenti:
- 1.6.1** conferiti all'impianto da terzi: messa in riserva (R13) di 460 mc pari a 310 t;
 - 1.6.2** conferiti all'impianto da terzi o derivanti dall'attività di trattamento (R3, R12) in sito: messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di 400 mc pari a 350 t;
- 1.7** il quantitativo massimo complessivo di rifiuti non pericolosi sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R3, R12) è di 90.000 t/a, pari a 300 t/g, suddiviso in:
- 1.7.1** 60.000 t/a paria a 200 t/giorno per operazioni di recupero (R3);
 - 1.7.2** 21.000 t/a pari a 70 t/giorno per operazioni di selezione/cernita (R12);

1.7.3 9.000 t/a pari a 30 t/giorno per operazioni di miscelazione (R12);

1.8 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE e successive modifiche ed integrazioni, entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI				
		R3	R12 SC	R12 M	R13	D15
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)		X	X	X	X
030101	scarti di corteccia e sughero		X	X	X	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104		X	X	X	
030199	limitatamente agli scarti di legno e sughero		X	X	X	
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X	X	X	
030399	limitatamente ai cascami di lavorazione ed ai fondi di magazzino costituiti da carta e cartone	X	X	X	X	
040221	rifiuti da fibre tessili grezze		X	X	X	
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate		X	X	X	
070213	rifiuti plastici		X	X	X	X
100210	scaglie di laminazione				X	
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)			X	X	
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi				X	
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi				X	
120103	limatura, scaglie e polveri di materiali non ferrosi				X	
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi				X	
120105	limatura e trucioli di materiali plastici			X	X	
120113	rifiuti di saldatura				X	
120199	rifiuti di metalli ferrosi o non ferrosi costituiti da cascami di lavorazione				X	
150101	imballaggi di carta e cartone	X	X	X	X	
150102	imballaggi di plastica		X	X	X	X
150103	imballaggi in legno		X	X	X	
150104	imballaggi metallici				X	
150105	imballaggi compositi	X	X	X	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	X	X	X	X	X
150107	imballaggi di vetro				X	
150109	imballaggi in materia tessile		X	X	X	X
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202		X	X	X	X
160117	metalli ferrosi				X	
160118	metalli non ferrosi				X	
160119	plastica		X	X	X	
160120	vetro				X	

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI				
		R3	R12 SC	R12 M	R13	D15
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 - limitatamente ai rifiuti allo stato solido costituiti da scarti di produzione, ai prodotti scartati non conformi o fuori mercato			X	X	X
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 limitatamente ai rifiuti non putrescibili allo stato solido costituiti da scarti di produzione, ai prodotti scartati non conformi o fuori mercato		X	X	X	X
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 limitatamente ai rifiuti di carta e cartone costituiti da scarti di produzione, ai prodotti scartati non conformi o fuori mercato	X	X	X	X	X
170101	cemento			X	X	X
170102	mattoni			X	X	X
170103	mattonelle e ceramiche			X	X	X
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106			X	X	X
170201	legno		X	X	X	
170202	vetro				X	
170203	plastica		X	X	X	X
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301				X	X
170401	rame, bronzo, ottone				X	
170402	alluminio				X	
170403	piombo				X	
170404	zinco				X	
170405	ferro e acciaio				X	
170406	stagno				X	
170407	metalli misti				X	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410				X	
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503				X	X
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603				X	X
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801				X	X
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903		X	X	X	X
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108				X	
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207				X	
191201	carta e cartone	X	X	X	X	
191202	metalli ferrosi				X	
191203	metalli non ferrosi				X	
191204	plastica e gomma		X	X	X	X
191205	vetro				X	

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI				
		R3	R12 SC	R12 M	R13	D15
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206		X	X	X	
191208	prodotti tessili		X	X	X	X
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)			X	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211		X	X	X	X
200101	carta e cartone	X	X	X	X	
200102	vetro				X	
200110	abbigliamento		X	X	X	
200111	prodotti tessili		X	X	X	
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137		X	X	X	
200139	plastica		X	X	X	
200140	metalli				X	
200307	rifiuti ingombranti		X	X	X	

- 1.9** l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti speciali non pericolosi decadenti dalle attività di recupero, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE e successive modifiche ed integrazioni, entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
150101	imballaggi in carta e cartone	X	X
150102	imballaggi in plastica	X	X
150103	imballaggi in legno	X	X
150104	imballaggi metallici	X	X
150105	imballaggi in materiali compositi	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	X	X
150107	imballaggi in vetro	X	X
150109	imballaggi in materia tessile	X	X
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	X	X
191201	carta e cartone	X	X
191202	metalli ferrosi	X	X
191203	metalli non ferrosi	X	X
191204	plastica e gomma	X	X
191205	vetro	X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X
191208	prodotti tessili	X	X
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

- 1.10** presso l'impianto sono autorizzate le seguenti miscelazioni tra rifiuti non pericolosi da destinare, come meglio identificato, a:

1.10.1 recupero di materia:

Miscelazione n. 1 – Rifiuti di plastica	
CER	Descrizione
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
070213	rifiuti plastici
120105	limatura e trucioli di materiali di plastica
150102	imballaggi di plastica
160119	plastica
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 limitatamente ai rifiuti di plastica costituiti da scarti di produzione, ai prodotti scartati non conformi o fuori mercato
170203	plastica
191204	plastica e gomma
200139	plastica
200307	rifiuti ingombranti (rifiuti plastici)
Destino: impianti recupero materia R3	

Miscelazione n. 2 – Rifiuti di legno	
CER	Descrizione
030101	scarti di corteccia e sughero
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030199	limitatamente agli scarti di legno e sughero
150103	imballaggi di legno
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 limitatamente ai rifiuti di legno costituiti da scarti di produzione, ai prodotti scartati non conformi o fuori mercato
170201	legno
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200307	rifiuti ingombranti (rifiuti di legno)
Destino: impianti recupero materia R3	

Miscelazione n. 3 – Rifiuti inerti	
CER	Descrizione
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 - limitatamente ai rifiuti inerti allo stato solido costituiti da scarti di produzione, ai prodotti scartati non conformi o fuori mercato
170101	cemento
170102	mattoni
170103	mattonelle e ceramiche
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)

Destino: impianti recupero materia R5

1.10.2 recupero di energia:

Miscelazione n. 4 – Rifiuti combustibili	
CER	Descrizione
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
030101	scarti di corteccia e sughero
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030199	limitatamente agli scarti di legno e sughero
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
030399	limitatamente ai cascami di lavorazione ed ai fondi di magazzino costituiti da carta e cartone
040221	rifiuti da fibre tessili grezze
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate
070213	rifiuti plastici
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150109	imballaggi in materia tessile
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
160119	plastica
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 limitatamente ai rifiuti non putrescibili allo stato solido costituiti da scarti di produzione, ai prodotti scartati non conformi o fuori mercato
170201	legno
170203	plastica
191201	carta e cartone
191204	plastica e gomma
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191208	prodotti tessili
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
200101	carta e cartone
200110	abbigliamento
200111	prodotti tessili
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200139	plastica
200307	rifiuti ingombranti
Destino: impianti recupero R1	

1.11 sintetica descrizione dell'attività: le operazioni di recupero (R3, R12 SC) consistono nella separazione e cernita manuale o meccanica mediante ragno caricatore del materiale, finalizzata all'estrazione delle sostanze estranee ed alla valorizzazione delle componenti recuperabili costituite da carta e cartone. Le

sostanze estranee saranno quindi stoccate (R13 o D15) nelle apposite aree funzionali in attesa di essere conferite ad impianti terzi di recupero/smaltimento autorizzati. La carta ed il cartone recuperati saranno compattati mediante pressatura e quindi stoccati nelle aree di deposito delle materie prime secondarie. Dalle operazioni di recupero R3 si ottengono materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643. Le componenti recuperabili valorizzate saranno invece depositate in messa in riserva R13 nelle apposite aree funzionali, in attesa di essere conferite, previa eventuale miscelazione R12M con altri rifiuti della medesima natura, ad impianti terzi di recupero autorizzati. Al fine di ottimizzarne il trasporto verso gli impianti finali, alcuni rifiuti (plastica e simili) potranno essere compattati mediante pressatura.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1** l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto approvato, con le indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nell'Allegato Tecnico A parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2.2** la richiesta di sopralluogo alla Città Metropolitana di Milano al fine dell'ottenimento del nulla osta di conformità dell'impianto al progetto realizzato ed approvato ed il conseguente inizio dell'attività di gestione rifiuti nell'assetto autorizzato con il presente provvedimento, è subordinata:
- 2.2.1** alla corretta esecuzione delle opere approvate ed autorizzate, eventualmente per ogni singola fase, dal presente provvedimento;
 - 2.2.2** alla predisposizione di specifica procedura di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto che garantiscano il rispetto di quanto previsto dal progetto e dalle normative in materia di gestione rifiuti. Detta procedura, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico, dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi/materiali estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
 - 2.2.3** alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - d.lgs. 81/2008, con l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio dell'attività, in particolare da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, esposizione ad agenti chimici, fisici (rumore e vibrazioni), biologici e l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
 - 2.2.4** alla predisposizione del documento dei rischi d'incendio, in conformità alle indicazioni stabilite dal d.m. 10.03.1998, con predisposizione di un piano di emergenza che dovrà contenere le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio;
- 2.3** le operazioni di gestione rifiuti nell'assetto impiantistico autorizzato con il presente provvedimento, possono essere avviate dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di cui al precedente punto **2.2** che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Gessate, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competenti. Alla stessa deve essere allegata perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da tecnico abilitato, attestante : 1) la corretta esecuzione delle opere e dei lavori, 2) la loro conformità al progetto approvato, 3) le eventuali attrezzature accessorie installate, necessarie per lo svolgimento dell'attività, sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nel presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni impiantistiche contenute nello stesso. . La Città Metropolitana di Milano, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, relativamente alle sole operazioni di gestione

rifiuti ne accerta e ne dichiara la conformità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'attività di gestione rifiuti potrà essere avviata;

- 2.4** al fine di garantire il rispetto dei limiti stabiliti dal punto 5.3, lett. b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/06, dall'operazione di trattamento, mediante selezione/cernita (R12), autorizzata presso l'impianto, giornalmente non possono essere ottenuti rifiuti non pericolosi da destinarsi a incenerimento o co-incenerimento in quantità superiore a 75 t. Sul libro di carico e scarico dell'impianto, ex art. 190 del d.lgs. 152/06, devono pertanto essere riportati giornalmente i quantitativi, posti in messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15), dei rifiuti derivanti dalle operazioni di selezione/cernita (R12), andando ad indicare, nel previsto spazio "Annotazioni", l'operazione finale alla quale la partita di rifiuti registrata è destinata;
- 2.5** la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2.6** i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:
- da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
- 2.7** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità";
- Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.8** è vietato il ritiro e lo stoccaggio provvisorio di rifiuti contenenti amianto.
- 2.9** prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio o recupero, dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati

sul formulario di identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;

- 2.10** l'accettazione dei rifiuti provenienti da demolizione e costruzione (CER 170107 170302, 170604, 170802 e 170904) potrà avvenire qualora accompagnato da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita;
- 2.11** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
- 2.12** i rifiuti non pericolosi destinati alla sola messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche degli stessi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero o smaltimento finale;
- 2.13** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, completo delle motivazioni della mancata accettazione;
- 2.14** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, e la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
- 2.15** l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo finalizzate alla verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto, anche per l'individuazione di corpi estranei che possano dare origine a fenomeni di rottura delle attrezzature, scoppio, incendio e/o essere fonte di molestia;
- 2.16** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) e di recupero (R3, R12 SC, R12 M) di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate sulla *"Tavola 4 – Planimetria layout produttivo -, datata 28/08/2015"*, mantenendo la separazione per tipologie omogenee e dei rifiuti dalle materie (m.p.s./EoW) originate dalle operazioni di recupero che hanno cessato la qualifica di rifiuti;
- 2.17** nelle aree autorizzate devono essere gestite in stoccaggio provvisorio e trattate solo le tipologie di rifiuti non pericolosi e le rispettive quantità indicate ai precedenti punti **1.6, 1.7, 1.8 e 1.9** e le operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
- 2.18** i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi [1.8] o derivanti dalle operazioni svolte presso l'impianto [1.9], posti in messa in riserva (R13), dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero (R3, R12) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi, mentre i rifiuti posti in deposito preliminare (D15) provenienti da terzi [1.8] o decadenti dai propri trattamenti [1.9] dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ottenimento;
- 2.19** nell'impianto non possono essere effettuati/e:

- 2.19.1 altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - 2.19.2 operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva, deposito preliminare e recupero mediante selezione e cernita;
- 2.20 nelle aree funzionali dell'impianto autorizzate alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) e di trattamento, ivi comprese le attività di selezione/cernita (R12), non possono essere effettuate contemporaneamente operazioni di miscelazione e raggruppamento di rifiuti aventi diverse caratteristiche di concentrazione di contaminanti;
- 2.20.1 la miscelazione (R12), limitatamente alle tipologie di rifiuti non pericolosi autorizzati, può essere svolta nelle aree autorizzate in alternativa alle operazioni di messa in riserva (R13); nel corso dello svolgimento dell'attività di stoccaggio provvisorio o di miscelazione, dovrà essere rispettata specifica procedura operativa ed apposta nell'area indicazione dell'effettiva lavorazione in corso;
 - 2.20.2 nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - 2.20.2.1 altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - 2.20.2.2 operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non autorizzati secondo le specifiche stabilite dalle tabelle di cui al **punto 1.10**;
 - 2.20.2.3 operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
 - 2.20.3 le operazioni di miscelazione (R12) possono essere effettuate esclusivamente tra rifiuti non pericolosi nel rispetto di quanto previsto dalle tabelle di cui al precedente **punto 1.10**, fermo restando che devono essere rispettate per ogni tipologia di miscela la destinazione prevista;
 - 2.20.4 le operazioni di miscelazione autorizzate al precedente **punto 1.10**, possono essere effettuate a condizione che presso l'Impresa sia in servizio un Tecnico Responsabile dell'impianto in possesso dei requisiti di titolo di studio e di esperienza previsti per l'ex categoria 6 (d.m. 406/98) dell'Albo Gestori Ambientali (in tal senso non sono ritenuti sufficienti il solo corso di formazione ed anzianità), come stabilito al punto 4.1, lett. h) dell'Allegato A al d.d.s. n. 1795 del 4.03.2014;
 - 2.20.5 le miscelazioni, come disposto dal d.d.s. n. 1795 del 4.03.2014, dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni operative e gestionali:
 - 2.20.5.1 la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti non pericolosi, aventi medesimo destino di smaltimento o recupero e medesimo stato fisico e con analoghe caratteristiche chimico-fisiche, in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ed omogenee e deve essere effettuata tra i rifiuti aventi caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili.
 - 2.20.5.2 le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori;
 - 2.20.5.3 è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a reazioni esotermiche e di polimerizzazione violente ed incontrollate o che possono incendiarsi a contatto con l'aria;

- 2.20.5.4** la miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Devono essere registrate su apposito registro di miscelazione (modello definito dall'Allegato B al d.d.s. 1795/2014), con pagine numerate in modo progressivo, le tipologie (codice CER) e le quantità originarie dei rifiuti e delle sostanze o materiali miscelati, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento finale;
- 2.20.5.5** deve sempre essere unita al formulario/scheda di movimentazione SISTRI, la scheda di miscelazione, come da modello definito dall'Allegato B al d.d.s. 1795/2014;
- 2.20.5.6** sul formulario/scheda di movimentazione SISTRI, nello spazio note, dovrà essere riportato "*scheda di miscelazione allegata*";
- 2.20.5.7** le operazioni di miscelazione dovranno avvenire previa verifica preliminare da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti, delle sostanze o materiali e delle loro caratteristiche chimico-fisiche, in base alle attrezzature previste al punto h) del paragrafo 3.2 del d.d.s 1795/2014. Il Tecnico Responsabile dovrà provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo nell'apposito registro di miscelazione, apponendo la propria firma per assunzione di responsabilità;
- 2.20.5.8** la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- 2.20.5.9** in conformità al divieto di cui al comma 5-ter dell'art. 184 del d.lgs. 152/06, la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto;
- 2.20.5.10** in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003, n. 36 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
- 2.20.5.11** non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso codice CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; pertanto l'accorpamento e miscelazione di rifiuti destinati a recupero possono essere fatti solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo e siano fatte le verifiche di miscelazione quando previste, con possibilità di deroga solo ove l'utilità della miscelazione sia adeguatamente motivata in ragione del trattamento finale;
- 2.20.5.12** la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica può essere fatta solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuti posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica: tale condizione dovrà essere dimostrata nella caratterizzazione di base ai sensi dell'art. 2 del d.m. 27 settembre 2010 che il produttore è tenuto ad effettuare sulla miscela ai fini della sua ammissibilità in discarica, che dovrà pertanto comprendere i certificati analitici relativi alle singole componenti della miscela;

2.20.5.13 ogni miscela ottenuta dovrà essere registrata sul registro di miscelazione, riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata;

2.20.5.14 il codice di ogni miscela risultante dovrà essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto la responsabilità del produttore, secondo i criteri definiti nell'introduzione dell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06;

2.20.5.15 le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferite, secondo le destinazioni stabilite nelle tabelle di cui al precedente punto **1.10**, a soggetti autorizzati per il recupero/smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, fatto salvo il conferimento della miscela ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;

2.20.6 inoltre dovrà essere ottemperato a quanto segue:

2.20.6.1 non può essere effettuata la miscelazione considerando esclusivamente lo stato fisico dei rifiuti e/o sostanze o materiali, ma va considerata la natura merceologica e le caratteristiche chimico-fisiche degli stessi, anche in relazione ai trattamenti successivi;

2.20.6.2 salvo casi specifici, che devono essere autorizzati previa singola valutazione, non sono ammissibili miscele di rifiuti e/o sostanze o materiali, molto eterogenei (es. rifiuti inerti e rifiuti biodegradabili, liquidi e solidi, ...), anche in funzione del destino (es. non sono ammissibili miscele di rifiuti non combustibili con destino R1/D10, rifiuti organici con destino R5, rifiuti con contaminanti molto diversi tra loro con destino D8/D9, rifiuti inerti con destino D8 inertizzazione, acidi e liquidi antigelo con destino distillazione solventi R2, ...);

2.20.6.3 i rifiuti con codici CER xxxx99 sono ammessi a miscelazione solo se di caratteristiche chimico-fisiche ben definite in sede di istanza e sempre con limitazione esplicita che ne identifichi la natura;

2.20.6.4 i codici CER riferibili a rifiuti da avviare prioritariamente a recupero (in particolare: 150101 imballaggi in carta e cartone, 150102 imballaggi in plastica, 150103 imballaggi in legno, 150104 imballaggi metallici, 150107 imballaggi in vetro, 200101 carta e cartone, 200102 vetro, 200138 legno diverso da quello di cui alla voce 200137, 200139 plastica, 200140 metallo, CER riferibili a RAEE) si ritiene non possano essere compresi in miscele con rifiuti di diversa tipologia merceologica, in quanto tale miscelazione ne impedirebbe, o ne renderebbe antieconomico, il successivo recupero. Relativamente ai sopra citati codici CER è possibile ammettere miscele diverse solo limitatamente alle frazioni dichiarate non recuperabili;

2.20.6.5 dovrà essere data priorità al recupero di materia, in accordo con la gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti: le miscele non devono pregiudicare la possibilità di recupero di frazioni di rifiuti per le quali sono già esistenti e comprovati idonei metodi di recupero di materia (metalli, carta, vetro, legno, ecc.);

- 2.20.6.6** i rifiuti che necessitano particolari precauzioni (ad esempio rifiuti contenenti CFC-HCFCHFC, rifiuti sanitari potenzialmente infetti, ...) non possono essere miscelati con rifiuti di tipologia e provenienza diversa;
- 2.20.7** i rifiuti aventi codici CER attinenti a metalli ferrosi e non ferrosi recuperabili debbono essere gestiti in modo da privilegiare le operazioni di recupero;
- 2.20.8** è vietata la miscelazione di rifiuti costituiti da metalli non ferrosi di diversa tipologia (es. piombo con alluminio, rame con zinco, ecc.);
- 2.21** i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle operazioni di recupero (R3) e di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 19xxxx, mentre i rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro. I rifiuti originati da operazioni di miscelazione (R12, D13) devono essere codificati secondo quanto regolamentato dal d.d.s. 1795/2014;
- 2.22** i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C al d.lgs. 152/06, fatti salvi quelli ottenuti dalle operazioni di miscelazione effettuate presso l'impianto, per i quali l'Impresa deve attenersi a quanto disposto dalla regolamentazione di cui al d.d.s. 1795/2014. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 2.23** devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
- 2.24** le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 2.25** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
- 2.26** le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto ed in particolare le aree di transito, di sosta, di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento, devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

- 2.27** i rifiuti depositati all'esterno devono essere sempre coperti con idonei sistemi di protezione al fine di evitare il contatto degli stessi con le acque meteoriche;
- 2.28** i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.29** se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
- 2.29.1** idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - 2.29.2** accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - 2.29.3** mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- 2.30** i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
- 2.31** le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 2.32** le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
- 2.33** la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
- 2.34** presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili ermeticamente per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 2.35** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 2.36** l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
- 2.37** sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, deve essere garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione

Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali;

- 2.38** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 2.39** i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
- 2.40** i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 2.41** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.42** i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW o m.p.s.) devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
- 2.43** restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero di materia (R3) che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 2.44** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 2.45** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 2.46** dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

- 2.47** dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.48** gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative statali e regionali, rispettando altresì quanto previsto dal regolamento regionale 24.03.2006, n. 4 e dalla d.g.r. n. 2772 del 21.06.2006; qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e quelle di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali, previa classificazione;
- 2.49** i gas di scarico degli automezzi operanti all'interno del capannone, qualora mantenuti in funzione in posizione statica, devono essere adeguatamente convogliati ed allontanati;
- 2.50** devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;
- 2.51** le emissioni generate dagli impianti di processo, previo eventuale trattamento in impianti di abbattimento, e/o quelle diffuse, devono essere regolarmente autorizzate ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. 152/06 o delle normative previgenti;
- 2.52** le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
- 2.53** dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
- 2.54** dovranno essere effettuati rilievi fonometrici entro sei (6) mesi dalla notifica nell'assetto autorizzato con il presente provvedimento, utilizzando le medesime posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative ai fini di una verifica di conformità del livello di rumore ambientale alla normativa vigente in materia. Le risultanze della campagna di monitoraggio dovranno essere inviate entro quarantacinque (45) giorni dall'esecuzione delle stesse;
- 2.55** per la messa in esercizio e successiva gestione dell'impianto devono essere rispettate tutte le disposizioni, le frequenze di prelievo ed i parametri da analizzare contenute nel Piano di Monitoraggio (PMA) trasmesso dall'Impresa con nota del 28/09/2015 (prot. 244836) e del 10/11/2015 (prot. 284504) in ottemperanza alla Disposizione Dirigenziale n. 10311 del 30/11/2012 relativamente alle Matrici Aria, Acqua, Rumore, Vibrazioni. Le risultanze degli accertamenti analitici effettuati devono essere trasmessi alla Provincia di Milano, al Comune di Gessate, ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano;
- 2.56** qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;

- 2.57** la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città metropolitana di Milano, al Comune di Gessate, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competente;
- 2.58** in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
- 2.59** in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse.

3. PIANI

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

3.2 Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dott. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Pratica trattata da: Rocco Caravelli



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Data 21/01/2014

Protocollo 632

Pagina 1

Spett.le Area Qualità dell'Ambiente e Energie

Corso di Porta Vittoria, 27

20122 - Milano

PEC: protocollo@pec.provincia.milano.it

C.A. P.I. Piergiuseppe Sibia

**Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni
Integrate Ambientali**

Oggetto: Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue meteoriche di prima e seconda pioggia – Impresa M.P.S. MARESCA S.r.l., insediamento produttivo ubicato nel Comune di Gessate (MI), Via Enrico Fermi n. 19/21 – Autorizzazione unica ex. Art. 208 D.lgs. 152/06 – TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Vista l'istanza presentata a Brianzacque in data 15/06/2012 (Prot. n. 239) concernente la richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ex artt. 124 e 125 del D.lgs. 152/06.

Considerato che il Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali della Provincia di Milano, a seguito della richiesta avanzata dall'ufficio d'Ambito con nota del 13/03/2013 (prot. Prov. Mi. n. 72661), ha ritenuto di incorporare il succitato procedimento nel procedimento di Autorizzazione unica alla gestione rifiuti ex art. 208 del D.lgs. 152/06.

Considerato altresì che con nota del 22/04/2013 (prot. Prov. Mi. n. 106952) la Scrivente, a seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11/04/2013, ha comunicato a Brianzacque l'evoluzione del procedimento amministrativo, come sopra delineato, chiedendo altresì se il parere di competenza già rilasciato in data 05/11/2012 (prot. n. 239/0) ricevuto dalla Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano in data 11/12/2012 (prot. Prov. Mi. n. 238037) potesse ritenersi valido, ovvero se ritenesse di doversi nuovamente esprimere.

Preso atto che Brianzacque, con nota del 09/05/2013 (prot. Prov. Mi. n. 121014), ha confermato la validità del parere già reso, il quale, seppur riferito ad un'altra planimetria, è da ritenersi valevole, in quanto l'elaborato planimetrico aggiornato presenta le medesime caratteristiche di quello esaminato.

Acquisita la documentazione integrativa presentata dall'Impresa in data 08/10/2012 (prot. Brianzacque n. 239/1), in data 05/03/2013 (prot. Prov. Mi. n. 64100) e in data 11/11/2013 (prot. Ufficio Ambito n. 2374).

Accertato quale condizione di procedibilità della domanda, l'avvenuto pagamento, da parte dell'istante, degli oneri istruttori come richiesto ai sensi dell'art. 24 comma 7 della DGR n. 8/II045 del 20 Gennaio 2010 e della DDG n. 797 del 1 Febbraio 2011.

Si esprime parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'allegato tecnico unito alla presente.

Si segnala inoltre la necessità di inserire, d'ora in avanti, i seguenti riferimenti normativi che dovranno necessariamente figurare fra le premesse dell'Autorizzazione unica ex art. 208.

Protocollo d'Intesa tra Direzione di Progetto Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano e ARPA Lombardia - Dipartimento Provinciale di Milano approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 245/2012 (atti n. 122586/2.10/2012/2) e sottoscritto in data 19.07.2012 .

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33/2012 del 12.04.2012 con la quale è stata approvata la Costituzione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" ai sensi dell'art. 48, comma 1 bis della L.R. 26/03, quale ente strumentale della Provincia di Milano, con approvazione del relativo statuto.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 11.04.2013 Rep. 23 con la quale è stato Approvato lo stato attivo e passivo del ramo gestionale ex ATO di Milano, così come risultante al 31.12.2012, con sezionamento delle due aree territoriali ora riferite alla Provincia di Milano e alla Provincia di Monza e Brianza. Approvazione degli scorpori relativi all'ex ATO di Milano. Approvazione del contratto di servizio in regolazione dei rapporti tra la Provincia di Milano e la costituenda Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano", approvazione delle modifiche dello Statuto ed approvazione di Business Plan della Azienda medesima.

Atto notarile n. 134560 Raccolta 50135 del 31.07.2013 con il quale la Provincia di Milano ha conferito il ramo gestionale ex ATO trasferendolo per costituzione in capo alla "Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" avente p. IVA n.08342040964.

Convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie tra Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito ed Amiacque S.r.l del 27.06.2013 (Atto n. 0165483/2.10/2013/1).

Visto che con Deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale del 20.12.2013 (Atti n. 2.10/2013/282 prot. Ufficio Ambito n. 3661 del 23.12.2013) - in ossequio alla Deliberazione Consiliare della Provincia di Milano n. 58/2013 del 19.12.2013 (Atti n. 297536/2.10/2013/516), è stata affidata a Cap Holding S.p.A. la gestione del Servizio Idrico Integrato sul territorio della Provincia di Milano per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2033 ed è stata altresì approvata la relativa "*Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito della Provincia di Milano*", pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.atoprovinciadimilano.it.

Visto il "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*", adottato con Deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale del 20.12.2013 (Atti n. 2.10/2013/282 prot. Ufficio Ambito n. 3661 del 23.12.2013), pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.atoprovinciadimilano.it.

Vista la "*Carta del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano*", adottata con Deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda

Speciale del 20.12.2013 (Atti n. 2.10/2013/282 prot. Ufficio Ambito n. 3661 del 23.12.2013), pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.atoprovinciadimilano.it.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
della Provincia di Milano - Azienda Speciale
(Dott.ssa Karin Eva Imparato)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento (ex Disp. Dir. 10029/2013 del 04.09.2013): Avv. Italia Pepe
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Geol. Nadia De Piazza

Data 06/09/2016

Protocollo 199616 fasc. 9.9/2014/8

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: Procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera
Società M.P.S. MARESCA S.r.l. - Via Fermi, 19/21 - Gessate (MI)**

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ:

L'attività complessivamente svolta dalla Società M.P.S. Maresca S.r.l. è rivolta al recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi.

Le attività di recupero consisteranno nella separazione e cernita dei rifiuti in ingresso, finalizzata all'eliminazione delle componenti estranee ed alla valorizzazione delle componenti recuperabili (carta, plastica, etc.)

Le componenti estranee saranno stoccate in apposite aree funzionali in attesa di essere conferite ad impianti terzi di recupero/smaltimento.

La carta, il cartone e la plastica saranno compattati mediante pressatura e stoccati in aree dedicate.

Per il dettaglio dei quantitativi, delle tipologie dei rifiuti e delle attività condotte si rimanda a quanto indicato nella presente autorizzazione.

L'assetto emissivo complessivamente dichiarato dalla Ditta è il seguente:

Emissione	Ciclo tecnologico di provenienza	Impianti presidiati	Portata (Nm ³ /h)	Presidi depurativi	Altezza camino (m)
E1	Compattazione rifiuti di carta e plastica	Pressa imballatrice	4.000	Filtro a maniche	10

2. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

Limitatamente ai prodotti ed alle apparecchiature interessate allo sviluppo delle fasi di lavorazione specificate nel progetto presentato a corredo della presente domanda di autorizzazione, la ditta dovrà garantire il rispetto dei valori limite prescritti se applicabili, contenere i possibili fenomeni di dispersione di polveri conseguenti sia agli stoccaggi sia alla movimentazione dei mezzi nonché limitare eventuali fenomeni di molestia e, nel caso intervenissero eventi di questo tipo, essere in grado di mitigarne gli effetti garantendo un adeguato sistema di relazione e comunicazione con le diverse autorità interessate. Qualora questi obiettivi di qualità delle emissioni non fossero garantiti

la ditta dovrà provvedere, dandone comunicazione alle competenti autorità, al intervenire al limite installando presidi adeguati al contenimento della dispersione di sostanze inquinanti.

Data la tipologia delle lavorazioni condotte si sottolinea la necessità che l'esercente ponga adeguata attenzione:

- a garantire il costante rispetto di qualità e quantità dei rifiuti manipolati così come riconosciuti dalla presente autorizzazione, definendo adeguate procedure di gestione e tracciabilità;
- all'attento trattamento dei prodotti manipolati,
- alla limitazione delle possibili fonti diffusive connesse ai trasferimenti dei materiali, alle fasi di cernita e selezione piuttosto che alle diverse fasi di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei materiali ottenuti dal trattamento.

Il limite da garantire all'emissione E1 originata dalla fase di compattazione dei materiali è il seguente:

Inquinante	Limite
Polveri	10 mg/Nm ³ S

Entro 90 giorni dalla concessione della presente autorizzazione l'esercente, di concerto con la competente Sezione Emissioni Dipartimentale di ARPA Lombardia, dovrà procedere a verificare il rispetto di questi obiettivi di qualità, l'effettiva limitatezza delle fonti diffusive eventualmente presenti nonché l'adeguatezza dei presidi e delle attenzioni previste.

3. PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI:

Vedere allegato parte integrante del presente documento.

Si sottolinea che la Ditta dovrà attenersi esclusivamente alle Prescrizioni Generali, di cui all'allegato, pertinenti con il proprio ciclo produttivo e con le prescrizioni specifiche evidenziate al punto 2.

Il Responsabile del Servizio
Inquinamento Atmosferico
Dott.ssa Caterina D'Ambrosio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Emissioni in atmosfera

La Ditta dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni e porre attenzione al possibile sviluppo di molestie generate dalle emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte e laddove il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ne accerti la sussistenza la Ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso più idoneo alla soluzione del problema tenendo conto delle seguenti, pur non esaustive, possibilità: confinamento dell'attività, interventi sulle modalità operative piuttosto che sulla qualità delle materie prime impiegate o sui sistemi di gestione ambientale adottati per lo svolgimento delle attività od ancora l'installazione di nuovi od ulteriori presidi depurativi.

Nella fase seguente la presente autorizzazione l'esercente dovrà, in stretto raccordo con il competente servizio di ARPA Lombardia, definire ed attuare la prevista campagna di rilevazioni alle emissioni volta a verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni; successivamente quest'ultima potrà valutare la reale necessità di proseguire ad attuare le verifiche annuali per tutte le sostanze di cui è prevista la limitazione piuttosto che identificare modalità di controllo alternative nonché, alla luce dell'effettiva conduzione delle attività e delle emissioni generate, proporre all'autorità competente l'eventuale adeguamento delle prescrizioni di seguito definite.

Impianti termici

Gli impianti di combustione destinati alla produzione di calore sono complessivamente regolamentati dalle previsioni di cui al titolo I, II e dall'Allegato IX alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Tali impianti non risultano soggetti a regime autorizzativo solo qualora le potenzialità impiegate siano inferiori alle soglie previste dall'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Impianti e attività in deroga) in relazione agli specifici combustibili utilizzati.

Inoltre, la conduzione e la gestione degli impianti termici deve garantire l'obiettivo dell'ottimale gestione e manutenzione degli impianti perseguendo, per quanto riguarda le prescrizioni relative alla conduzione ed ai limiti da conseguire se previsti, il disposto di cui all'allegato alla DGRL 3934/12 e allegato C alla DGR 6501/2001.

Impianti di abbattimento

Il gestore dovrà garantire il rispetto dei valori limite prescritti e l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue. Qualora questi fossero superati e/o in caso di accertata molestia la Ditta dovrà provvedere, dandone comunicazione alle competenti autorità, all'installazione di idonei/ulteriori sistemi di abbattimento, le cui caratteristiche dovranno essere coerenti con i criteri definiti dalla DGR 3552/12 che definisce e riepiloga - rinnovando le previsioni della DGR 13943/03 - le caratteristiche tecniche ed i criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità.

Soluzioni impiantistiche difformi da quelle previste dall'atto normativo di cui sopra dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unitamente alla competente struttura regionale.

Gli impianti di abbattimento esistenti potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro sostituzione se complessivamente conformi alle specifiche di cui alla DGRL 13943/03.

Se nel corso di vigenza dell'autorizzazione rilasciata si rendesse necessaria la modifica dei presidi depurativi installati piuttosto che l'installazione di nuovi questi potranno esserlo senza necessità di autorizzazione solo laddove non si inseriscano in un più ampio intervento che modifichi in modo

sostanziale lo stabilimento e comunque previa comunicazione espressa ai sensi della Circolare della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente 1Amb/07 e s.m.i. che riporti i dati di cui al punto 3 riepilogato nell'allegato 1 alla stessa.

Caratteristiche dei camini

Le emissioni conseguenti all'attività oggetto di autorizzazione dovranno essere convogliate in atmosfera tramite camini per i quali dovranno essere opportunamente definiti dimensione ed altezza così da ottimizzare la dispersione degli effluenti, evitare accumuli locali e quindi sempre possibili problematiche igienico sanitarie; gli stessi dovranno essere inoltre caratterizzati da una adeguata raggiungibilità del punto di prelievo così da consentire lo sviluppo delle valutazioni delle emissioni coerente con la norma UNI EN ISO 16911:2013 e tutte quelle necessarie a quantificare le emissioni residue derivanti dall'esercizio di questi impianti.

Emissioni diffuse

Deve essere posta adeguata attenzione al contenimento delle possibili emissioni diffuse, così come previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ricordando che la vigente normativa di settore non ammette emissioni diffuse quando queste - sulla base delle migliori tecnologie disponibili - siano tecnicamente convogliabili; l'onere della dimostrazione della non convogliabilità tecnica è posta in capo all'esercente dell'impianto, che deve opportunamente dimostrare tale condizione.

In ogni caso, le operazioni che possono provocare emissioni di tipo diffusivo devono comunque essere il più possibile contenute e laddove fossero previsti impianti di aspirazione localizzata per la bonifica degli ambienti gli stessi dovranno essere progettati avendo cura di ridurre al minimo necessario la portata di aspirazione, definendo opportunamente il posizionamento dei punti di captazione nelle zone ove saranno eseguite le operazioni di cui trattasi, al fine di conseguire una adeguata protezione dell'ambiente di lavoro.

Al di fuori delle casistiche di cui sopra gli effluenti prodotti dovranno essere captati e portati ad esalare all'esterno degli ambienti di lavoro.

Molestie generate da emissioni residue e molestie olfattive

Nel caso di sviluppo di molestie generate dalle emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte e laddove il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ne accerti la sussistenza la Ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso più idoneo alla soluzione del problema tenendo conto delle seguenti, pur non esaustive, possibilità: confinamento dell'attività, interventi sulle modalità operative piuttosto che sulla qualità delle materie prime impiegate o sui sistemi di gestione ambientale adottati per lo svolgimento delle attività od ancora l'installazione di nuovi od ulteriori presidi depurativi.

Nello specifico laddove si evidenziassero fenomeni di inquinamento olfattivo l'esercente, congiuntamente ai servizi locali di ARPA Lombardia, dovrà ricercare ed oggettivare dal punto di vista sensoriale le emissioni potenzialmente interessate all'evento e le cause scatenanti secondo i criteri definiti dalla DGR 3018/12 sulle emissioni odorigene. Al fine di caratterizzare il fenomeno i metodi di riferimento da utilizzare sono il metodo UNICHIM 158, per la definizione delle strategie di prelievo ed osservazione del fenomeno, ed UNI EN 13725-2004, per la determinazione del potere stimolante dal punto di vista olfattivo della miscela di sostanze complessivamente emessa.

Stoccaggio

Lo stoccaggio delle materie prime deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste nonché confinare eventuali sversamenti.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove il materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Procedure di gestione

L'esercente dovrà tenere in particolare considerazione le "prescrizioni e considerazioni di carattere generale" procedendo alla definizione di un sistema di gestione ambientale tale da consentire lo sviluppo di modalità operative e di gestione dei propri impianti in modo da limitare eventi incidentali e/o anomalie di funzionamento, contenere eventuali fenomeni di molestia - nel caso intervenissero eventi di questo tipo - in grado di mitigarne gli effetti e garantendo il necessario raccordo con le diverse autorità interessate.

Nella manipolazione delle diverse sostanze impiegate e nella conduzione degli impianti è necessario inoltre siano previste adeguate modalità di controllo adempiendo e perseguendo tutti gli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro vigenti ad evitare, tra l'altro, il possibile rischio di accensione od esplosione.

PRESCRIZIONI GENERALI

In relazione ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione l'esercente deve fare riferimento anche alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate così integrando, laddove necessario, le indicazioni specifiche già definite:

- a) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro;
- b) Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti;
 - al fine di consentire la caratterizzazione delle emissioni generate le condotte di scarico in atmosfera devono essere dotate di idonee bocchette di ispezione ubicate secondo le previsioni di cui alla norma UNI EN ISO 16911:2013, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni, e/o a metodiche di rilievo specifiche. Nel caso si rendesse necessaria la valutazione della resa di abbattimento conseguita da eventuali presidi depurativi tali bocchette devono essere previste, sempre avuto riguardo alle norme citate, a monte ed a valle del sistema.
 - Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni opportunamente documentate e, comunque, concordate con il competente servizio di ARPA Lombardia;
 - una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non siano state definite le procedure di cui sopra;
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'autorità competente, al comune ed al dipartimento ARPA competente per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, di trattamento degli effluenti devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall' esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili) o, in assenza delle indicazioni di cui sopra, con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione ed eventuale depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro cartaceo, dotato di pagine con numerazione progressiva, o digitale ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

Sono ipotizzabili due casi:

A) autorizzazione di una nuova installazione o modifica sostanziale rispetto all'esistente; l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'autorità competente, al comune ed al dipartimento ARPA competente per territorio.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non diversamente previsto dall'autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

B) nuova autorizzazione di impianto esistente o rinnovo autorizzativo di impianto esistente senza che siano intervenute modifiche sostanziali; l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:

- qualora i limiti previsti siano identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici già prescritti;
- qualora i limiti prescritti siano modificati rispetto al precedente assetto autorizzativo o comunque siano inseriti in un nuovo procedimento autorizzativo relativo ad impianto già esistente, e successivamente inserito tra quelli sottoposti al titolo quinto del D.Lgs. 152/06 oggi vigente, l'esercente dovrà attuare il previsto ciclo di verifiche e trasmetterne all'autorità competente, al comune e al dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione di rinnovo.

In entrambe queste fattispecie l'esercente potrà successivamente unificare la cadenza temporale degli autocontrolli complessivamente in essere previa comunicazione all'Autorità Competente, al Comune ed al Dipartimento di ARPA Lombardia competente per territorio.

Modalità di controllo delle emissioni

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Si rammenta in ogni caso che:

- il ciclo di campionamento deve:
 - permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e conseguentemente il flusso di massa effettivamente generato,
 - essere pianificato ed attuato entro un periodo continuativo di marcia controllata degli impianti di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime degli stessi o comunque coerente con gli obiettivi citati in relazione all'effettiva articolazione delle attività svolte;
- i risultati della campagna di rilevazioni devono essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a regime degli impianti all'autorità competente, al comune ed al dipartimento ARPA competente per territorio;
- gli esiti delle rilevazioni devono essere accompagnate da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Le verifiche successive devono essere eseguite con **cadenza annuale** a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve, fatte salve diverse specifiche disposizioni dell'autorità competente, essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal dipartimento ARPA competente per territorio all'autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali siano stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'autorità competente, al comune ed al dipartimento ARPA competente per territorio.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/06 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;

- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - portata di aeriforme riferita, riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ piuttosto che in $\text{Nm}^3\text{T/h}$);
 - concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressi in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{S}$ o in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{T}$);
 - temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;

Nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Sospensioni temporanee delle attività

Qualora la Ditta, autorizzata ai sensi della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si veda costretta a:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva;
- utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua;

E conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione all'autorità competente, al comune ed all'ARPA territorialmente competenti, secondo le modalità previste all'autorità competente stessa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. DPR 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”
2. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. In particolare:
 - - Art. 269 c. 2 Parte V Tit. I - Nuovo stabilimento o Trasferimento;
 - - Art. 269 c. 8 Parte V Tit. I - Modifica sostanziale dell'autorizzazione in corso;
 - - Artt. 269 e 281 c. 1 Parte V Tit. I - Rinnovo complessivo dell'assetto autorizzativo;
 - - Art. 281 c. 3 Parte V Tit. I - Adeguamento normativo.
3. L.R. 24/2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”
4. DGR 11667/2002 “Definizione di allegati tecnici, relativi ad attività produttive che comportano emissioni in atmosfera, ai fini della semplificazione del procedimento autorizzatorio previsto dal DPR 24 maggio 1988, n. 203”
 - Fusione di materiali metallici ed operazioni ad essa collegate;
 - Pressofusione di materiali metallici ed operazioni ad essa collegate;
 - Trattamenti superficiali di anodizzazione, elettrodeposizione e/o elettrochimici, fosfatazione di superfici metalliche/metallizzate;
 - Produzione di prodotti semifiniti in materiale a base legno;
 - Trattamenti termici su metalli in genere.
5. DGR 16103/2004 “Definizione dell'allegato tecnico relativo al settore “Trasformazione materie plastiche e gomma”. Integrazione della DGR 20 dicembre 2002 n. 11667”
6. DGR 196/2005 “Integrazione e modificazione della DGR 20 dicembre 2002, n. 11667. Allegati tecnici per il controllo e la riduzione delle emissioni di polveri e Composti Organici Volatili (COV) da fonti di origine industriale per le lavorazioni dei settori verniciatura, sgrassaggio e inerti (conglomerati, cementizi, lapidei)”
 - Preparazione/pulizia di superfici mediante utilizzo di composti organici volatili;
 - Preparazione e pulizia mediante effettuazione di operazioni di asportazione meccanica e chimica (Utilizzo di CIV) di contaminanti e lavorazioni meccaniche in genere;
 - Applicazione di rivestimenti e/o vernici su legno;
 - Applicazione di rivestimenti e/o di vernici su superfici metalliche e di plastica;
 - Applicazioni di rivestimenti e/o vernici in base polvere;

- Attività di betonaggio e/o produzione di conglomerati cementizi;
 - Attività di lavorazioni di materiali lapidei in genere;
 - Attività di trattamento e stoccaggio materiali inerti;
 - Impianti per la produzione di conglomerati bituminosi.
7. DGR 3780/2012 “Linee guida per la caratterizzazione delle emissioni in atmosfera provenienti dalla attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale”
 8. D.d.s. n. 8213/2009 “Modificazioni del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 ed approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 per l’attività in deroga di elettroerosione”
 9. D.d.s. n. 13228/2010 “D.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 concernente l’approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d. lgs. 152/2006 per attività in deroga di saldatura: modifiche e integrazioni.”
 10. D.d.u.o. n. 12772/2011 “Approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ex art.272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 per l’attività in deroga di lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche - Sostituzione dell’allegato n.32 del d.d.s. n.532 del 26 gennaio 2009”
 11. DGR 3792/2012 Attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. <<Norme in materia ambientale>>: aggiornamento della DGR 8832/2008 e approvazione dell’autorizzazione in via generale per le attività zootecniche
 12. D.d.s. n. 6576/2012 “Approvazione degli allegati tecnici relativi all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività “Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW” e “Gruppi elettrogeni e motori di emergenza”
 13. D.d.s. n. 5624/2013 “Approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività di “Essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole”
 14. DGR 6501/2001 “Allegato C Criteri e limiti di emissioni per gli impianti di produzione di energia”
 15. DGR 5290/2007 “Suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l’attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico (l.r. 24/2006, artt. 2, comma 2 e 30, comma 2) - Rettifica delle DGR 6501/01 e 11485/02”
 16. DGR 3934/2012 “Criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”
 17. DGR 3018/2012 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”
 18. DGR 13943/2003 “Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle <<Migliori tecnologie disponibili>> per la riduzione dell’inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al DPR 203/88 - Sostituzione - Revoca della DGR 29 novembre 2002, n. 11402”
 19. DGR 3552/2012 “Caratterizzazioni tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Modifica e aggiornamento della DGR 1 agosto 2003 - n. 7/13943”
 20. Circolare 1 AMB/2007 in materia di modifiche impiantistiche ex D.Lgs. 152/06, art. 269

Via Vivaio 1
20122 Milano

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it



Città
metropolitana
di Milano

Oggetto: Dichiarazione di autenticità della copia digitale di un documento cartaceo allegato al protocollo 255448/2016

Il sottoscritto:

Luciano SCHIAVONE Nato a Tripoli (Libia) il 1959-01-07 in qualità di direttore del settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali

DICHIARA

ai sensi dell'art 23 ter del D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo del 30/12/2010 n. 235 che le pagine seguenti, memorizzate su supporto informatico e firmate digitalmente, sono conformi ai documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, e sono conservati presso gli uffici provinciali.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Via Vivaio 1
20122 Milano
Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it



Oggetto: Dichiarazione di autenticità della copia digitale di un documento cartaceo allegato al protocollo 255448/2016

Il sottoscritto:

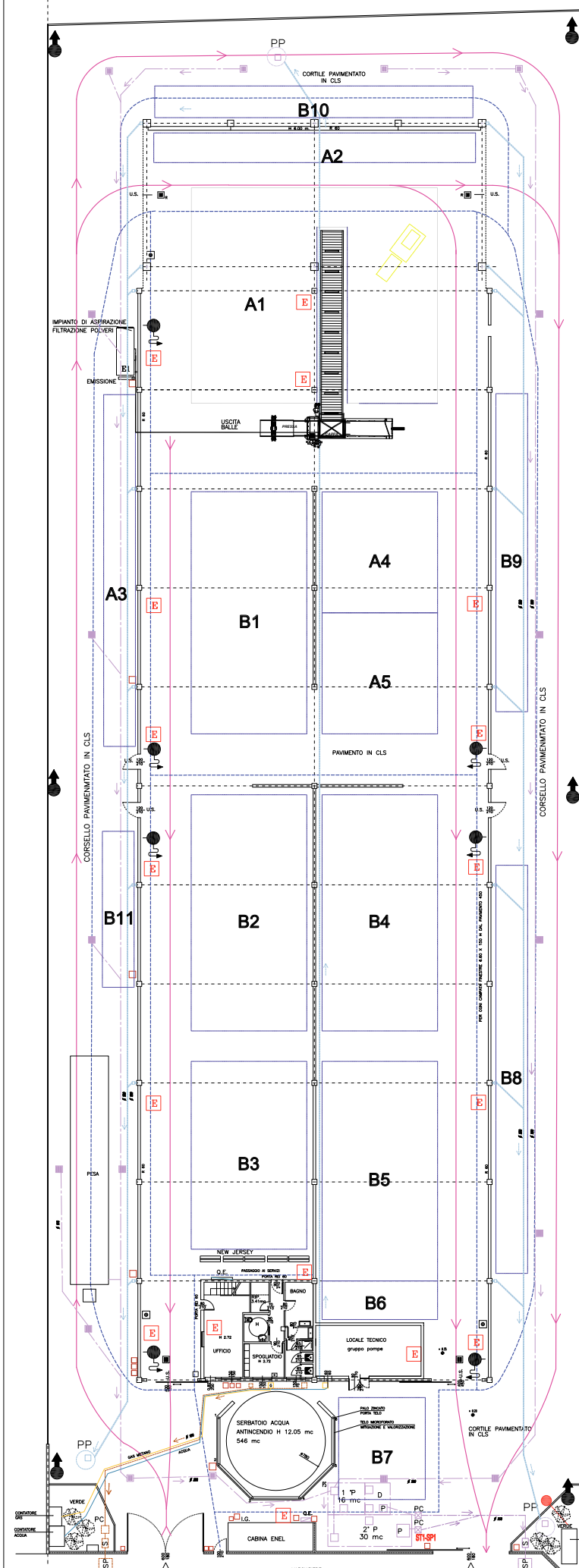
Luciano SCHIAVONE Nato a Tripoli (Libia) il 1959-01-07 in qualità di direttore del settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali

DICHIARA

ai sensi dell'art 23 ter del D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo del 30/12/2010 n. 235 che le pagine seguenti, memorizzate su supporto informatico e firmate digitalmente, sono conformi ai documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, e sono conservati presso gli uffici provinciali.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

- I.G. INTERRUITTORE GENERALE
- G.E. QUADRO ELETTRICO
- U.S. USCITA DI SICUREZZA
- ATTACCO V.F.F.
- IDRANTE A COLONNA 2X70
- IDRANTE UNI 45
- ESTINTORE PORTATILE
- IMPIANTO DI ALLARME



LEGENDA AREE FUNZIONALI				
AREE FUNZIONALI	OPERAZIONI	MC	MC	TON. CODICI CER
A1	REFUGI NON PERICOLOSI IN ENTRATA AREA CERNITA	R1, R12, R13	266	300 150
A2	REFUGI NON PERICOLOSI IN USCITA	R13, D15	59	100 50
A3	REFUGI NON PERICOLOSI IN ENTRATA O PROVEDIMENTI DA TRATTAMENTO	R13, D15	69	140 140
A4	REFUGI NON PERICOLOSI IN ENTRATA O PROVEDIMENTI DA TRATTAMENTO	R13, D15	86	160 160
A5	REFUGI NON PERICOLOSI IN ENTRATA AREA MISCELAZIONE	R12, R13	86	160 160
B1	MATERIE PRIME SECONDARIE PER L'INDUSTRIA CARTARIA RESPONSANTI ALLE SPECIFICHE DELLE NORME UNI-EN-ISO	STOCCAGGIO	173	1.000 500
B2	MATERIE PRIME SECONDARIE PER L'INDUSTRIA CARTARIA RESPONSANTI ALLE SPECIFICHE DELLE NORME UNI-EN-ISO	STOCCAGGIO	169	1.000 500
B3	MATERIE PRIME SECONDARIE PER L'INDUSTRIA CARTARIA RESPONSANTI ALLE SPECIFICHE DELLE NORME UNI-EN-ISO	STOCCAGGIO	134	800 400
B4	MATERIE PRIME SECONDARIE PER L'INDUSTRIA CARTARIA RESPONSANTI ALLE SPECIFICHE DELLE NORME UNI-EN-ISO	STOCCAGGIO	169	1.000 500
B5	MATERIE PRIME SECONDARIE PER L'INDUSTRIA CARTARIA RESPONSANTI ALLE SPECIFICHE DELLE NORME UNI-EN-ISO	STOCCAGGIO	157	940 470
B6	REINFORCING METALLICI ACQUISTATI DA TERZI (ATTIVITA' DI COMMERCIO NON SOGGETTA AL REGIME DEI RIFIUTI) CUI ALLA PARTE IV DEL D.LGS 153/06	STOCCAGGIO	28	57 28
B7	REINFORCING METALLICI ACQUISTATI DA TERZI (ATTIVITA' DI COMMERCIO NON SOGGETTA AL REGIME DEI RIFIUTI) CUI ALLA PARTE IV DEL D.LGS 153/06	STOCCAGGIO	55	290 170
B8	MATERIE PRIME SECONDARIE PER L'INDUSTRIA CARTARIA RESPONSANTI ALLE SPECIFICHE DELLE NORME UNI-EN-ISO	STOCCAGGIO	80	480 240
B9	MATERIE PRIME SECONDARIE PER L'INDUSTRIA CARTARIA RESPONSANTI ALLE SPECIFICHE DELLE NORME UNI-EN-ISO	STOCCAGGIO	62	372 186
B10	MATERIE PRIME SECONDARIE PER L'INDUSTRIA CARTARIA RESPONSANTI ALLE SPECIFICHE DELLE NORME UNI-EN-ISO	STOCCAGGIO	62	372 186
B11	MATERIE PRIME SECONDARIE PER L'INDUSTRIA CARTARIA RESPONSANTI ALLE SPECIFICHE DELLE NORME UNI-EN-ISO	STOCCAGGIO	30	180 90

LEGENDA

PERCORSO AUTOMEZZI

PERCORSO PEDONI (PERSONALE AUTORIZZATO)

LAYOUT PRODUTTIVO

ZONE DI STOCCAGGIO E/O CERNITA

MPS = MATERIE PRIME SECONDARIE DI CARTA E CARTONE

RETE FOGNARIA

TUTTE LE RETI SARANNO SEPARATE SECONDO LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI ACQUE

- RETE ACQUE METEORICHE DILAVAMENTO COPERTURE
- RETE ACQUE DI DILAVAMENTO PIAZZALI
- RETE ACQUE CIVILI

CAOTIA DI RACCOLTA ACQUE DEL CORTELO

RETE ACQUE DI DILAVAMENTO PIAZZALI

POZZETTO SEPARATORE 1° PIOGGIA E 2° PIOGGIA

VASCA DI PRIMA PIOGGIA 16 mc

POZZO DESOLEATORE E DESABBIATORE n° 1

N.1 VASCA DI LAMINAZIONE DI SECONDA PIOGGIA

POMPA

POZZO CAMPIONATURA

SIFONE FIRENZE

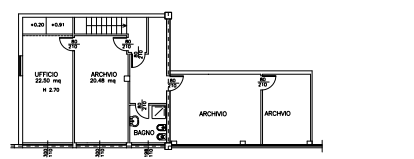
QUADRO ELETTRICO POMPE

EVENTUALE PERCOLATO INTERNO

CAOTIA CON POZZETTO IMPERMEABILE DI RACCOLTA

POZZO PERDENTE H 3.50 m Diam. 1.50 m

POZZETTI DI ISPEZIONE ELETTRICITA' SP. TERRA



PIANTA PIANO PRIMO

PIANTA PIANO TERRA

ARCHITETTO

PIETRO PETITO

Via Venezia 14

20090 Piacenza (BO)

tel. 0521/515151

www.pietropetito.it

COMPAGNIA

M.P.S. MARESCA s.r.l.

Via Dante Alighieri 45 - 20831 Seregno (MI)

Legale Rappresentante ROBERTO MARESCA

tel. 0362/50001

www.maresca.it

PROGETTO

Intorno ai sensi dell'art. 20, 208, 209 del D.LGS 152/06 e smi per l'impianto sito in Gessate (MI) Via E. Fermi 19/21

PROGETTO

PLANIMETRIA LAYOUT PRODUTTIVO

TAVOLA

4

SCALA

1 : 100

DATA

28.08.2015

ADDESSAMENTI

SOTTOSCRITTO